



NOTA OPERATIVA N. 58

Roma, 17/11/2009

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

**Oggetto: art. 2, comma 1, e art. 3, comma 1, della legge 206/2004 e successive modificazioni.
Precisioni.**

Pervengono da parte delle Sedi richieste di chiarimento in merito all'attribuzione del beneficio di cui all'art.2, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n.206.

Tale comma, come modificato dal comma 3 dell'art.34, del decreto legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n.222 dispone che " *ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, la retribuzione pensionabile va rideterminata incrementando la medesima di una quota del 7,5%*", così novellando l'originaria disposizione che prevedeva l'applicazione dei benefici ex art.2 della legge 24 maggio 1970, n.336 al momento della liquidazione della pensione.

Le Sedi, pertanto, dovranno definire le pensioni in via di liquidazione, nonché provvedere alle eventuali riliquidazioni di provvedimenti già emessi, rideterminando la retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, tenendo altresì presente che tale modalità di determinazione della pensione produce i suoi effetti a decorrere dal 1° settembre 2004 in quanto il comma 3 bis dell'art.34 sopra citato ha stabilito che " *la decorrenza dei benefici di cui al comma 3 è la medesima delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n.206*".

Si precisa, altresì, che il beneficio del 7,5% dovrà essere rideterminato ad ogni variazione contrattuale che comporti, ai sensi dell'art.7 della legge 206/2004, l'adeguamento della misura della pensione al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.

Per quanto riguarda l'aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva di cui all'art.3, comma 1, della citata legge, si precisa che lo stesso, sulle pensioni calcolate con il sistema retributivo o misto, dovrà incrementare la quota di pensione con la retribuzione pensionabile più elevata.

Le Sedi, pertanto, sono invitate a riliquidare con la massima tempestività i provvedimenti già emessi tenendo conto delle istruzioni operative impartite con la presente nota.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dott. Costanzo Gala

